

Guida Informativa Legale



Estonia

MORINI & KIIKERI
INTERNATIONAL LAW FIRM



Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2005



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova

Indice

1. INTRODUZIONE
2. LA PROPRIETA' PRIVATA
3. LE OBBLIGAZIONI
4. IL DIRITTO DEL LAVORO
5. IL DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
6. IL DIRITTO SOCIETARIO
 - a)l' imprenditore individuale
 - b)La società in nome collettivo
 - c)La società in accomandita semplice
 - d)La società a responsabilità limitata
 - e)La società per azioni
 - f)Corporate Governance
 - g)Formazione di una società
 - h)La procedura di registrazione
7. IL DIRITTO TRIBUTARIO
 - a)l'imposta sul reddito
 - b)L'I.V.A. Imposta sul Valore Aggiunto
 - c)L'Imposta sociale
 - d)L'imposta sulla proprietà immobiliare
8. IL SISTEMA GIUDIZIARIO ESTONE
9. CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

1 INTRODUZIONE

Questa Guida Legale all'Estonia nasce dalla esigenza pratica di fornire le informazioni di base agli imprenditori italiani che desiderano intraprendere un'attività commerciale o industriale nella repubblica baltica.

La Guida ha lo scopo di fornire una sommaria descrizione del sistema legale estone ai non addetti ai lavori e quindi gli autori hanno volutamente usare un linguaggio colloquiale, comprensibile a tutti.

Il sistema legale dell'Estonia è basato sul modello del diritto continentale e quindi gli istituti giuridici del diritto civile, commerciale e tributario sono in una certa misura affini a quelli italiani; in seguito useremo il lessico giuridico italiano per descrivere gli istituti del diritto estone d'interesse per l'imprenditore italiano.

Di seguito tratteremo del diritto di proprietà, delle obbligazioni, del diritto del lavoro, del diritto della proprietà intellettuale, del diritto societario, del diritto tributario, per concludere infine con dei brevi cenni al sistema giudiziario estone.

2 LA PROPRIETÀ PRIVATA

Il sistema dei diritti reali in Estonia è simile a quello tedesco e pertanto è affine a quello italiano: la legislazione estone ha adottato pertanto i più moderni standard continentali e la proprietà privata è adeguatamente tutelata dalla legge.

Gli stranieri possono acquistare liberamente la proprietà di fondi agricoli, case, appartamenti e immobili ad uso commerciale e industriale.

La distinzione principale è tra beni mobili e beni immobili registrati giacché in Estonia esiste il pubblico registro dei beni immobili come il catasto italiano.

La proprietà immobiliare è trasferita per atto tra vivi a mezzo del notaio con atto pubblico notarile.

Il notaio è pagato per la redazione dell'atto notarile e per i servizi accessori secondo la tariffa stabilita dalla legge.

3 LE OBBLIGAZIONI

Dall'anno 2002 (01.07.2002) è in vigore in Estonia la legge fondamentale sulle obbligazioni contrattuali e su quelle extracontrattuali.

Questa legge è la parte finale del nuovo codice civile estone e prima della sua entrata in vigore vigeva ancora quello dell'epoca sovietica.

Partendo dalla teoria delle fonti delle obbligazioni, questa legge regola le obbligazioni da contratto o quelle da delitto.

La legge prevede i tipi di obbligazioni, i modi, d'adempimento d'estinzione e la negoziazione e la conclusione dei contratti.

Per la parte extracontrattuale la legge prevede tutte le norme tipiche del sistema romano-germanico in materia di responsabilità aquiliana.

La caratteristica più notevole della legge in esame è per l'investitore italiano quella relativa ai contratti che si basano sui seguenti principi:

- Libertà delle Forme del contratto: tutto ciò che non è espressamente stabilito dalla legge può essere determinato dalla comune volontà delle parti;
- Principio della Buona Fede: il contratto si negozia e si adempie secondo il principio della Bona Fide;
- Principio della Ragionevolezza: questo principio è preso a prestito dal diritto di common law e rappresenta la giusta valutazione del comportamento contrattuale delle parti.

4 IL DIRITTO DEL LAVORO

Anche il diritto del lavoro estone è affine alla legislazione dei paesi europei continentali.

Il contratto di lavoro deve essere redatto in forma scritta per essere valido e le stesse regole si applicano ai lavoratori e a quelli con funzioni direttive.

Il contratto di lavoro tiene presente la normativa statale e quella dei contratti collettivi lavoro.

Ogni lavoratore è fornito del proprio libretto di lavoro dove devono essere annotate la data di assunzione e quella di cessazione di ogni rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati solo a certe condizioni e per una durata massima di cinque anni.

Esiste il periodo di prova che non eccedere i quattro mesi.

Le ferie ammontano a ventotto giorni l'anno oltre a undici giorni di festività previste dalla legge estone.

Il periodo di preavviso è di un mese per il lavoratore dimissionario, mentre il preavviso per il licenziamento, che può essere intimato solo a certe condizioni previste dalla legge, è di due mesi.

In caso di licenziamento l'imprenditore deve pagare al lavoratore una provvisionale pari a due / quattro mensilità.

La violazione del contratto del lavoro da parte del lavoratore deve essere di non scarsa importanza per poter dare adito al licenziamento, mentre nel caso di minori violazioni saranno applicate solo sanzioni disciplinari.

Gli straordinari sono regolamentati e sono remunerati al 50%.

Gli straordinari non possono superare una media di quarantotto ore a settimana calcolato sulla base di un periodo di quattro mesi ed comunque è vietato lavorare per più di quattro ore a titolo di straordinario per ogni giorno.

5 IL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Dopo la rinnovata indipendenza l'Estonia ha reintrodotto la legislazione per la protezione della proprietà intellettuale mediante la riapertura dell'Ufficio Statale dei Brevetti in data 10 marzo 1992.

L'Estonia da allora ha adottato una legislazione moderna e modellata sulla migliore tradizione giuridica continentale, ratificando tutte le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore.

Per quanto concerne la legislazione sui marchi d'impresa, l'Estonia applica la classificazione dell'accordo di Nizza per la catalogazione dei beni e dei servizi brevettabili come marchi d'impresa.

La domanda di brevetto per marchi può essere presentata all'ufficio preposto e la priorità del marchio risulta o dalla data di registrazione della richiesta del marchio oppure dalla data di registrazione in uno stato membro della Convenzione di Parigi sfruttando la c.d. convention priority.

Gli stranieri possono presentare domanda di brevetto per marchio attraverso un agente qualificato (patent attorney) estone.

Il marchio estone ha la validità di dieci anni e può essere rinnovato a richiesta di parte.

Valgono le regole generali per l'uso, per il mancato utilizzo, per il godimento e per il trasferimento del marchio d'impresa.

Anche per quanto concerne la protezione del copyright valgono le considerazioni effettuate sopra per il marchio d'impresa.

Il brevetto per invenzioni industriali in Estonia ha validità di venti anni e le regole sulla brevettabilità sono quelle generalmente previste dalla legislazione europea in materia.

La domanda di brevetto si effettua attraverso l'Ufficio Brevetti estone e la domanda e la descrizione dell'invenzione deve essere sottoscritta in estone e in inglese attraverso un agente preposto.

6 IL DIRITTO SOCIETARIO

Il Codice del Commercio fu promulgato il 15 febbraio 1995 ed è in vigore dal 1° settembre 1995.

Ci sono diverse forme di entità commerciali previsti dal diritto commerciale estone.

a) L'imprenditore individuale

Qualunque persona fisica può divenire imprenditore mediante l'iscrizione presso il Registro Commerciale a sua semplice richiesta. Unico requisito è quello del possesso della Partita IVA.

b) La società in nome collettivo

Questa forma di società prevede che due o più soci operino sotto una comune denominazione sociale. I soci sono illimitatamente responsabili coi propri beni per le obbligazioni societarie.

La snc opera secondo quanto determinato dalla scrittura costitutiva e dallo statuto della società come determinato dalla volontà dei soci.

Non è previsto il versamento di un minimo di capitale sociale e i soci devono conferire solo quanto stabilito negli atti istitutivi della società.

Se non è stabilito diversamente ciascun socio ottiene una parte dei profitti della società secondo la propria quota.

La società deve essere registrata presso il Registro Commerciale e deve risultare la denominazione sociale, oggetto sociale e le quote versate dai soci.

Qualora uno dei soci cessa di far parte della snc, ne resterà solidamente responsabile insieme agli altri per cinque anni per tutte le obbligazioni in essere alla data della sua cessione delle quote.

La snc cessa per i seguenti motivi: durata, raggiungimento dell'oggetto sociale, comune volontà delle parti, decisione giudiziale.

c) La società in accomandita semplice

Valgono le norme previste per la snc in quanto non stabilito altrimenti e specificatamente previsto per questo tipo di società.

Caratteristica più notevole della sas è l'esistenza di due o più soci dove il partner principale è illimitatamente responsabile per le obbligazioni della societarie, mentre il socio che gode della responsabilità limitata risponde solo per la quota di capitale sociale da lui sottoscritta.

L'amministrazione della sas spetta al socio accomandatario (illimitatamente responsabile)

d) La società a responsabilità limitata

Questa società è caratterizzata dalla limitazione della responsabilità prevista per ogni socio in proporzione alla quota di capitale versato.

La srl è responsabile per le proprie obbligazioni mediante i propri assets.

La srl può essere fondata da uno o più soci. Il socio/i soci possono essere persone fisiche o giuridiche estoni o straniere.

Il capitale sociale minimo ammonta a EEK 40.000 (circa € 2.556,00=) € 1,00 = EEK 15,65.

Ogni quota della srl deve avere un valore facciale come minimo di EEK 100,00.

La srl è gestita mediante il proprio Consiglio d'Amministrazione.

Un socio può liberamente trasferire le proprie quote ad un altro socio, mentre in caso di vendita delle quote a un terzo estraneo alla società gli altri socio hanno il diritto di prelazione.

Se non è stabilito altrimenti nello Statuto della Società, ogni quota può essere oggetto di pegno, prestito, e può essere divisa e trasferita.

Il Consiglio d'Amministrazione gestisce l'amministrazione anche contabile della srl.

La srl deve avere un auditor nel caso in cui il proprio capitale sociale sia superiore a EEK 400.000,00 (circa € 22.560,00), oppure sia espressamente stabilito nello Statuto della Società.

e) La società per azioni

La società per azioni è una società il cui capitale sociale è rappresentato da azioni.

La SpA è responsabile per le proprie obbligazioni mediante i propri assets.

La SpA può essere fondata da uno o più soci. Il socio/i soci possono essere persone fisiche o giuridiche estoni o straniere.

Il capitale sociale minimo ammonta a EEK 400.000 (circa € 25.560,00=) € 1,00 = EEK 15,65.

Ogni quota della srl deve avere un valore facciale come minimo di EEK 10,00.

Le azioni devono essere registrate, e devono essere comunicate al Registro Centrale delle Azioni.

Ogni diritto derivante dalla azioni spetta a chi è registrato come tale nel registro dei soci.

Le azioni non sono divisibili e possono essere trasferite liberamente senza vincoli alcuni.

E' obbligatoria la presenza di uno o più Auditor che sono nominati dall'Assemblea dei soci.

f) Corporate Governance

La SpA è gestita attraverso i propri organi che sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio d'Amministrazione, e il Consiglio dei Supervisor.

L'Assemblea dei soci ha la massima autorità nella vita della società e deve riunirsi almeno una volta all'anno.

L'Assemblea approva il bilancio, distribuisce i profitti, elegge il Consiglio dei Supervisor e gli auditors.

L'assemblea vota gli emendamenti dello Statuto sociale, l'aumento o l'abbattimento del capitale sociale, la liquidazione della società.

In generale la maggioranza richiesta per le votazioni assembleari è quella semplice; nel caso di messa in liquidazione, per l'aumento o l'abbattimento del capitale sociale è richiesta una maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato.

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo della società e rappresenta e gestisce la società.

Il Consiglio d'Amministrazione deve rendere conto al Consiglio dei Supervisor almeno quattro volte l'anno circa lo stato della società delle sue attività, e delle proprie condizioni economiche.

Almeno la metà dei membri del consiglio d'amministrazione deve essere cittadino europeo.

Il Consiglio di Supervisione progetta le attività strategiche della società, gestisce la società e controlla il consiglio d'amministrazione.

g) Formazione di una società

Per potere registrare una società nel Registro Commerciale, i promotori devono preparare una bozza dell'atto costitutivo annesso allo statuto della società.

L'atto costitutivo deve essere firmato da tutti i promotori e deve essere notorizzato in Estonia da un notaio, mentre all'estero può essere notorizzato da una rappresentanza diplomatica estone.

Il capitale sociale deve essere versato prima della registrazione della compagnia.

Dopo questa operazione, i promotori devono aprire un conto corrente bancario presso il quale far affluire tutti gli eventuali apporti finanziari.

I contributi a capitale sociale possono essere di natura pecuniaria o in natura.

Se i contributi a capitale sociale di natura non pecuniaria ammonta a più di EEK 40.000,00 (circa € 2.556,00) o se questi eccedono la metà del valore del capitale sociale questi apporti in natura devono essere stimati da un auditor.

L'atto costitutivo deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- Denominazione sociale, sede sociale, e oggetto sociale,
- I nomi e la residenza dei soci fondatori,
- Il capitale sociale, il valore nominale delle azioni, il loro numero,
- L'importo da pagarsi per le azioni, il modo ed i tempi del pagamento,
- In caso di conferimenti in natura la loro stima,
- Il nome, la residenza, il luogo di residenza dei membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio dei supervisori, del procuratore se presente, e degli auditors,
- La stima dei costi per la costituzione della società e il modo di pagamento dei medesimi.

h) La procedura di registrazione

Il consiglio d'amministrazione deve presentare una domanda al Registro Commerciale entro sei mesi dalla firma dell'atto costitutivo.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i membri del consiglio d'amministrazione e deve contenere le seguenti informazioni:

- Denominazione sociale,
- Oggetto sociale, sede sociale,
- Capitale sociale,
- Data della approvazione dell'atto costitutivo,
- Nomi e residenza dei membri del consiglio d'amministrazione,
- I membri del consiglio cui spetta la legale rappresentanza,
- Inizio e termine dell'esercizio sociale,

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Atto costitutivo,
- Statuto,
- Ricevuta del versamento del capitale sociale,
- Relazione di stima dei conferimenti in natura sottoscritta da un auditor,
- Firme dei membri del consiglio d'amministrazione,
- Numeri di telefono, fax, email della società,

- Ricevuta del Registro per le azioni estone relativo alla registrazione delle azioni.

Se la società promotrice fosse una società straniera serve il certificato camerale e del registro dell'imerese, opportunamente tradotto e notarizzato secondo la legge estone.

Tutta questa documentazione deve essere inviata al Registro Commerciale; il processo di registrazione dura tre settimane.

Il bollo da pagare al momento della presentazione della domanda è il seguente:

Imprenditore individuale: EEK 500 (€ 31,90)

SNC / SAS: EEK 500

SRL / SPA: 0,2% del valore facciale del capitale sociale per la SRL (minimo EEK 3.000 massimo EEK 20.000); per la SPA (minimo EEK 4.000 massimo EEK 40.000).

7 IL DIRITTO TRIBUTARIO

La legislazione tributaria estone fu introdotta progressivamente durante la fase transitoria nel 1994 e, in particolare, la legge sulle imposte sui redditi fu introdotta a partire dall'anno 2000, mentre quella sulla tassa sociale risale al 2001 e quella sull'imposta sul valore aggiunto è dell'anno 2003 in prossimità all'accesso dell'Estonia nell'Unione Europea avvenuto in data 1/5/2004.

L'Estonia ha concluso un Trattato sulla doppia imposizione fiscale con l'Italia in data 20 marzo 1997 che è incluso in questa guida all'Allegato A.

Il principio guida della legislazione tributaria estone mira a stabilizzare e a far reinvestire localmente la ricchezza prodotta in Estonia.

La legislazione estone prevede la c.d. "flat tax" del 24% per la tassazione individuale; tale aliquota sarà ridotta nell'anno 2007 al 20%, rendendo il regime fiscale dell'Estonia uno dei più competitivi del mondo e sicuramente uno dei migliori degli stati membri della UE.

Il sistema tributario estone prevede le seguenti tasse:

- Tassa sul reddito 24% (dal 2007 20%);
- IVA aliquota di riferimento 18%;
- Tassa Sociale (contributi per pensione e per il sistema sanitario nazionale) 33%;
- Tassa per la protezione contro la disoccupazione 0,5% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore;
- Accise su alcool, tabacco etc;
- Tassa sul gioco d'azzardo;
- Tassa sulla proprietà.

Non ci sono tasse sulla successione ereditaria.

a) L'imposta sul reddito

Il principio guida della legislazione tributaria estone mira a stabilizzare e a far reinvestire localmente la ricchezza prodotta in Estonia: questo principio regola il diritto tributario in materia delle imposte sui redditi delle persone fisiche e su quelle giuridiche.

Il reddito ovunque prodotto da una persona residente in Estonia è soggetto alla flat tax del 24%; per soggetti residenti in Estonia s'intendono coloro i quali anno una dimora permanente in Estonia o che vivono in Estonia per più di centottantatré giorni l'anno solare.

Per le tasse pagate all'estero il soggetto residente in Estonia avrà un credito fiscale; mentre i redditi prodotti in Estonia da non-residenti saranno soggetti alla imposizione tributaria estone.

La flat tax è comunque bilanciata dal minor numero di deduzioni possibili che possono essere effettuate dai residenti.

Dal giorno 1/1/2000, le società estoni sono soggette all'imposta sui redditi solo in relazione a:

- Dividendi e altri profitti distribuiti;
- Fringe benefits;
- Donazioni, regalie e spese di rappresentanza;
- Spese e pagamenti non correlati con l'attività propria della società.

Il trasferimento di assets della società o il trasferimento della sede sociale all'estero è sempre considerata dal fisco estone come una forma di distribuzione.

I dividendi pagati a non residenti sono soggetti a una trattenuta fiscale che ammonta al 24% a meno che il soggetto non residente abbia almeno il 20% del capitale sociale della società estone che paga il dividendo.

L'imposta sul reddito ammonta a zero 0% qualora i profitti siano reinvestiti nell'attività sociale.

L'imposta sul reddito si paga su base mensile entro il decimo giorno del mese successivo.

b) L'I.V.A. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto si applica a beni e servizi sulla base e coi criteri previsti dalla legge europea in materia.

L'aliquota estone di riferimento è il 18%, mentre alcuni beni sono esenti ed altri pagano il 5%.

La tassa sull'export è zero tuttavia l'IVA sull'export è soggetta a una lista di restrizioni prevista dal Ministero delle Finanze estone.

I soggetti con un imponibile potenziale di EEK 250.000 (€ 15.975,00 circa) possono operare senza la partita IVA.

c) L' imposta sociale

Tutti gli imprenditori soggetti alla legge estone devono pagare l'imposta sociale su tutti i pagamenti effettuati ai propri dipendenti.

I fringe benefits e l'imposta sul reddito sono perciò inclusi nella base imponibile per la tassa sociale.

L'aliquota della tassa sociale ammonta al 33% ed è composta da un 20% per la previdenza e dal 13% per il sistema sanitario.

d) L'imposta sulla proprietà immobiliare

I proprietari terrieri e di beni immobili sono soggetti all'imposta sulla proprietà, questa imposta è applicata secondo parametri di valutazione del valore del bene immobile come fornito dalla legge o dalle Autorità fiscali locali, come una sorta di "rendita catastale".

Questa aliquota oscilla dallo 0,1% e 2,5% del valore della rendita catastale.

8 IL SISTEMA GIUDIZIARIO ESTONE

Il sistema giudiziario estone è strutturato su tre livelli di giurisdizione:

- le corti di primo grado, corti di città, di contea e le corti amministrative,
- il secondo grado di giudizio è previsto dalle corti distrettuali,
- il terzo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte Suprema che ha sede in Tartu.

Le corti di città e di contea gestiscono la giustizia civile, penale ed amministrativa.

Le corti di primo grado sono costituite su base monocratica, oppure sono composte da un magistrato togato e da due assessori laici.

Questi assessori sono cittadini estoni di età compresa tra i venticinque e i sessantacinque anni e sono eletti per cinque anni con scrutinio segreto a base elettorale municipale.

Il grado d'appello in Estonia è rappresentato dalla Corte Distrettuale e la sua funzione principale è l'esame del gravame proveniente dalle corti di primo grado.

La Corte Suprema dell'Estonia ha sede a Tartu e il suo presidente è eletto dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica.

I membri della Corte Suprema sono anch'essi eletti dal Parlamento.

La Suprema Corte ha funzione nomofilattica per l'applicazione del diritto estone e ha anche la funzione di corte costituzionale.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dall'Estonia e l'Estonia ha ratificato all'uopo la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali.

Si ricorda che secondo il diritto estone la clausola compromissoria deve essere specificatamente prevista dal contratto per potere essere azionata correttamente.

C O N V E N Z I O N E TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - (a) per quanto concerne l'Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 - (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
 - (b) per quanto concerne l'Estonia:
 - (i) l'imposta sui redditi (tulumaks);
 - (ii) l'imposta locale sui redditi (kohalik tulumaks); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta estone")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II: Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale

possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

(b) il termine "Estonia" designa la Repubblica di Estonia e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Estonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali dell'Estonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione estone e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti dell'Estonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

(ii) per quanto concerne l'Estonia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede (*di*) sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona.

In mancanza di tale accordo, detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 22 incluso e dell'articolo 24.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un'attività di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a nove mesi.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è

considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l'agente e l'impresa sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III : Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione relativa all'imposizione delle persone che svolgono attività in campo assicurativo (a condizione che detta legislazione sia in vigore alla data della firma della presente)Convenzione e non sia stata modificata se non in aspetti secondari che non incidano il suo carattere generale.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse

da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi

enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 o le azioni di una società il cui patrimonio consiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell'impresa o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui

sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attività esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI ED ATLETI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dall'atleta medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il

soggiorno in detto Stato è interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'artista di spettacolo o lo sportivo.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

(b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di detto Stato e non ha la nazionalità del primo; o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di

istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali elementi di reddito, provenienti nell'altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV: Eliminazione della doppia imposizione

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Estonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Estonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

2. Per quanto concerne i residenti dell'Estonia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) se un residente dell'Estonia ritrae redditi che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, l'Estonia ammetterà in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia; Tale deduzione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito in Estonia, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile al reddito imponibile in Italia.

(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Estonia riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.

Capitolo V: Disposizioni particolari

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il

raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle autorità competenti degli Stati contraenti l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tallinn non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
 - (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma, il 20 marzo 1997, in duplice esemplare, nelle lingue estone, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica di Estonia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia e per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana il Governo della Repubblica di Estonia e per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.

Resta inteso che:

(a) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;

(b) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora l'Estonia convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1° gennaio 1996 sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate disposizioni che restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva diverranno applicabili;

(c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un'impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell'impresa, a meno che le attività si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto

articolo 5:

(d) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 13;

(e) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

(f) con riferimento all'articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 e al paragrafo (j) del presente Protocollo aggiuntivo;

(g) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principî contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

(h) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;

(i) con riferimento all'articolo 12, qualora l'Estonia convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di esentare i

canoni provenienti dall'Estonia dall'imposta estone sui canoni, oppure di limitare le aliquote d'imposta previste nel paragrafo

2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicherà immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2.

(j) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

(k) Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. Fatto a Roma, il 20 marzo 1997, in duplice esemplare, nelle lingue estone, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Lo Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri

Corso Sempione n. 87
20149 Milano
Italia

Contatti

Avv. Mario Umberto Morini

Numeri di telefono GSM: 39-347-8174418 (ITA) e 358-(0)50-5148104 (FIN)
Fax: 39-02-70030221 (ITA), 39-06-23328205 (ITA)
Email: morini@mkilf.com

Lakiasiantoimisto Morini & Kiikeri

Tölinmäki 3/a
00670 Helsinki
Finland
www.mkilf.com

Dr.iur. Markku Kiikeri

Numeri di telefono GSM: 358-(0)50-5148898 (FIN) e 39-338-6129422 (ITA)
Fax 358-(0)50-85148898 (FIN), 39-333-5102741 (ITA) Email: kiikeri@mkilf.com

Centro Estero Camere Commercio Lombarde Lombardy Foreign Trade Center

Via Oldofredi 23
20124
Milano
Italia
Tel +39 02 6079901
Fax + 39 02 607990333
Email centroestero@centroesterolomb.com
Website: www.centroesterolomb.com

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

PROFILO DI ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE

Lo Studio Legale Internazionale Morini & Kiikeri è stato fondato nell'anno 2001 su iniziativa degli avvocati Mario Umberto Morini e Markku Tapio Kiikeri per promuovere attività commerciale e legale, l'integrazione comunitaria, la libera circolazione di persone delle merci e dei servizi nel territorio dell'Unione Europea.

La grande esperienza maturata in anni di studi e di attività professionale, unita alla passione e alla curiosità culturale, abbinate all'impiego delle più moderne tecnologie sono i pilastri fondanti dello studio legale internazionale Morini & Kiikeri.

Servizi Offerti alla Clientela

Il nostro campo d'attività è quello concernente la consulenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto europeo, nazionale ed internazionale in tutte le lingue europee. Forniamo servizi a persone giuridiche e fisiche.

Ecco una lista esemplificativa del campo d'azione del nostro studio legale:

- Contrattualistica nazionale e internazionale,
- Diritto societario, Servizio di incorporazione di società in Finlandia ed in Italia,
- Diritto dell'Unione Europea,
- Brevetti, Marchi, Modelli, Diritto d'Autore e della proprietà informatica,
- Tutela del Credito, Recupero del Credito, procedure esecutive,
- Arbitrato, A.D.R.
- Diritto del Lavoro,
- Diritto delle Assicurazioni,
- Diritto Tributario Internazionale, nazionale ed Europeo,
- Diritto d'Internet e del commercio elettronico,
- Diritto Penale,
- Diritto di Famiglia,

Lo studio legale opera a livello internazionale, offrendo la necessaria consulenza legale agli operatori commerciali e finanziari che operano in Italia e/o in Finlandia. Lo studio legale offre la propria consulenza legale nelle seguenti lingue: italiano, finlandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo e svedese. Il nostro "credo" è strettamente legato al massimo rispetto della riservatezza delle operazioni dei nostri clienti, coniugandolo con un servizio mirato, personale e veloce.

Il servizio offerto è molto professionale ed è caratterizzato da una profonda conoscenza delle realtà locali. Parliamo e diamo consulenza legale in Italiano, Finlandese, Svedese, Francese, Tedesco, Spagnolo e naturalmente in Inglese.

Siamo veloci ed efficienti; il servizio reso è personale e rispetta attentamente la privacy del cliente. Il servizio è articolato per singolo incarico oppure su un contratto di consulenza legale continuo. Reperibilità immediata H24.

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

46100 – Mantova – Via P.F. Calvi n. 28
tel. 0376 2341 – fax. 0376 234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella n. 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234428 – 234421 – 234320 – 234374 Fax. 0376 234429
e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it
Internet: www.lombardiapoint.it

Attività di certificazione:

Certificati d'origine delle merci e visti su documenti aziendali per l'estero
Carnets ATA e Carnets TIR

Elenchi ed Albi :

Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero con formazione del relativo elenco degli importatori ed esportatori della provincia di Mantova (Banca Dati SDOE)

LombardiaPoint : Rete per l'Internazionalizzazione delle Imprese:

Informazioni sulle imprese italiane che svolgono abituale attività di import-export

Nominativi di imprese estere impegnate in attività di import-export

Informazioni sulla struttura politica ed economica e sulle normative commerciali dei paesi esteri

Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali

Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali

Consulenze in materia di contrattualistica internazionale ed informazioni di natura doganale

Incontri personalizzati con Centro Estero C.C.L., ICE, SACE e SIMEST presso le strutture camerale o presso le rispettive sedi

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it)

Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere di Commercio Lombarde e corsi per aziende operanti con l'estero

Euro Info Centre

Legislazione comunitaria

Finanziamenti comunitari

Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari

Programma Promozionale: fiere e missioni finanziate con contributi camerale

Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”